



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione IX Civile



La giurisprudenza della «Nona»

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA
DELLA SEZIONE IX CIVILE DEL TRIBUNALE DI MILANO

Famiglia e Minori

ANNO 2016

a cura di

Giuseppe Buffone

Formatore decentrato della Scuola Superiore della Magistratura, Distretto di Milano



INDICE

1. Affidamento del minore (<i>anche all'ente ex art. 333 c.c.</i>)	003
2. Audizione del minore	004
3. Casa familiare	005
4. Competenza e giurisdizione	006
5. Convivenze	007
6. Danno endofamiliare	009
7. Divorzio	010
8. Figli nati fuori dal matrimonio	011
9. Fondo patrimoniale	011
10. Mantenimento	013
11. Matrimonio	014
12. Patrocinio a spese dello Stato	016
13. Processo civile	017
14. Responsabilità genitoriale	019
15. Separazione	022
16. Tributi e tasse	023

AFFIDAMENTO DEL MINORE

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 18 gennaio 2016

AFFIDAMENTO DEL MINORE – AFFIDAMENTO CONDIVISO – REGOLA (art. 337-ter c.c.)

Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, di grave e protratto disinteresse)

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 14 aprile 2016

AFFIDAMENTO DEI MINORI AL COMUNE DI RESIDENZA – ART. 333 C.C. – DELEGA AL COMUNE PER ASSUMERE LE DECISIONI IN ORDINE AI MINORI, PER AMBITI INDICATI, IN CASO DI CONFLITTO – POSSIBILITÀ DI RICORSO AL GIUDICE PER I RELATIVI CONFLITTI – ESCLUSIONE (art. 333 c.c.)

La designazione dell'ente pubblico, per l'esercizio della responsabilità genitoriale, *in sostituzione dei genitori*, in applicazione dell'art. 333 c.c., comporta che è l'ente di riferimento ad avere la facoltà di decidere per il fanciullo, anche dirimendo contrasti insorti tra i genitori. E, invero, l'applicazione dell'art. 333 c.c. ha proprio questa funzione: si affida il minore all'ente perché la conflittualità tra i *partners* è talmente patologica che, in difetto di intervento permanente del Comune, vi sarebbero continuamente controversie, litigi, processi pendenti (per la salute, l'istruzione, la residenza, etc.: per ogni questione travolta dal conflitto). L'affidamento all'ente, con delega all'esercizio della responsabilità genitoriale, istituisce, dunque, un modulo extra giudiziario di risoluzione del conflitto: insorge la lite sulla decisione, i genitori non pervengono ad un accordo, il Comune decide al posto di padre e madre. Stando così le cose, è palesemente inammissibile una domanda del genitore rivolta al Tribunale affinché intervenga prendendo una decisione in un ambito che è già stato giudizialmente rimesso all'ente affidatario. Eventualmente, sussiste uno spazio per la valutazione delle deleghe e le questioni esecutive: ma la competenza è del giudice tutelare, ex art. 337 c.c.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 7-29 luglio 2016

FAMIGLIA DISGREGATA – AFFIDAMENTO CONDIVISO – DIFFICOLTÀ INSUPERABILI DEI GENITORI NELL'ADOPTARE SCELTE NELL'INTERESSE DEI FIGLI – INSERIMENTO DI UN COORDINATORE GENITORIALE - SUSSISTE (art. 337-ter c.c.)

L'inserimento della figura di un coordinatore genitoriale risponde all'esigenza di individuare un terzo nella famiglia disgregata che possa svolgere un ruolo vicario e di supporto dei genitori sia nella gestione della genitorialità condivisa sia nella individuazioni di soluzioni che, in attuazione del quadro genitoriale configurato dagli accordi o dal tribunale, possa coadiuvare aggiustamenti nelle tempistiche di frequentazione della minore con il genitore non collocatario, oltre che nella attuazione delle scelte, sia di carattere medico sia di carattere scolastico ed educativo- che i genitori dovranno in futuro assumere. Il coordinatore genitoriale, figura nuova nel panorama giuridico italiano ma ben nota in altri ordinamenti (popolare negli USA e species del più ampio genus di ADR - *Alternative Dispute Resolution*) - è soggetto qualificato, cui viene dunque demandato il compito di prevenire il ricorso a provvedimenti giudiziari in punto di responsabilità genitoriale. È una figura che viene individuata con lo specifico compito di facilitare la risoluzione delle dispute tra genitori altamente conflittuali e con lo scopo di ridurre l'eccessivo ricorso ad azioni giudiziarie. Il coordinatore genitoriale non ha poteri processuali poiché suo scopo è quello di risolvere il conflitto al di fuori del processo: in altri termini a ridurre al massimo il conflitto stesso.

AUDIZIONE DEL MINORE

Trib. Milano, sez. I civile, ordinanza 3 giugno 2016

AUDIZIONE DEL MINORE – ASCOLTO RIVELATOSI EVITABILE OVE VI AVESSERO PROVVEDUTO I GENITORI - CHIARIMENTI

Se è vero che è compito del giudice procedere all'audizione dei minori in caso di contrasto tra i genitori avuto riguardo a scelte che li coinvolgono, tale compito è secondario rispetto a quello PRIMARIO dei genitori di ascoltare i propri figli. Nel caso in cui emerga, all'esito dell'audizione del giudice, che il minore aveva già ben riferito chiaramente la propria volontà ai genitori, e uno di questi l'abbia di fatto ignorata provocando un conflitto giudiziale per cui il minore è stato costretto a ribadire la sua volontà nell'ambiente del tribunale davanti al giudice, occorre prendere atto del comportamento censurabile del genitore che ha scelto di non "ascoltare" e deve tenersene conto ai fini dell'esercizio della responsabilità genitoriale. L'audizione deve essere "diritto" del minore e non "strumento" di uno dei genitori per provocare sub-procedimenti privi di qualsivoglia utilità.

Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 8 ottobre 2016

AZIONE DI ANNULLAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE – OBBLIGO DI ASCOLTO DEL MINORE – APPLICABILITÀ DELL'ART. 336-BIS C.C. – ESCLUSIONE (336-BIS C.C.)

Non è applicabile l'art. 336-bis c.c. nel caso di azione negoziale di annullamento delle condizioni patrimoniali della separazione consensuale

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 22 novembre 2016

AUDIZIONE DEL MINORE – SCELTE INDICATE DAL MINORE COME DESIDERATE – PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CHE LE DISATTENDA – MOTIVI - CHIARIMENTI (art. 336-bis c.c.)

La volontà dei fanciulli, espressa in sede di audizione, è elemento preminente per la decisione da assumere, ma non giuridicamente vincolante là dove, elementi di prova "forti" inducano a ritenere che la scelta disvolta dal fanciullo realizzi, in modo esclusivo, il suo preminente interesse. In altri termini: il giudice non può assecondare la volontà del bambino quando sia provato che essa condurrebbe a un evidente pregiudizio. In questi casi, è prevalente l'esigenza di protezione del minore contro scelte che altro non sono se non frutto di una volontà immatura che conduce all'errore. E contro l'errore si pone l'intervento del giudice.

CASA FAMILIARE

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 25 ottobre 2016

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – STRUMENTO PER SOSTENERE IL CONIUGE DEBOLE – AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE (art. 337-sexies c.c.)

L'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). Le questioni relative al diritto di proprietà e a quello di abitazione esulano, inoltre, dalla competenza funzionale del giudice della separazione o del divorzio, e possono essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 1 agosto 2013 n. 18440, Pres. Salmè, rel. Dogliotti).

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 25 ottobre 2016

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – FORMA DI MANTENIMENTO - SUSSISTE (art. 337-sexies c.c.)

Il mantenimento può realizzarsi attraverso modalità adempitive diverse dal versamento di una somma di denaro e, in particolare, può essere realizzato anche mediante atti dispositivi di beni del genitore (Cass. Civ., sez. II, 21 febbraio 2006 n. 3747) come quelli concernenti gli immobili (Cass. Civ., sez. I 3 settembre 2013 n. 20139; Cass. 21736/2013) e mediante la concessione del godimento della casa familiare. Il godimento della casa familiare, infatti, costituisce un valore economico corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli (Cass. Civ., sez. I, sentenza 24 febbraio 2006 n. 4203). Pertanto, il genitore titolare della casa che la lasci per la moglie o i figli, versa, mediante la casa stessa, un mantenimento in natura di cui deve tenersi conto

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 18 gennaio 2017

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – ASSENZA DI FIGLI – AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE – ECCEZIONE – ACCORDO DEI CONIUGI (art. 337-sexies c.c.)

Nel giudizio di separazione o divorzio, la casa coniugale non può essere assegnata a uno dei coniugi in mancanza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti (comuni) o in mancanza di specifico accordo delle parti; se un tale accordo sussisteva al momento della separazione e non è confermato in sede di divorzio, del pari non può procedersi al vincolo ex art. 337-sexies c.c.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Trib. Milano, sez. IX civ, sentenza 16 marzo 2016

PROCEDIMENTO DI DIVORZIO – DOMANDA DI DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE – CUMULO – POSSIBILITÀ - SUSSISTE (art. 38 disp. att. c.c.)

Nel procedimento di divorzio, è ammissibile la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, richiesta da uno dei genitori ai sensi dell'art. 330 c.c.; la richiesta va esaminata dal Collegio nella fase decisoria.

Trib. Milano, sez. IX civ, sentenza 16 maggio 2016 n. 6071

AZIONE DI STATO – DOMANDA GIUDIZIALE PER L'AUTORIZZAZIONE A RICONOSCERE IL FIGLIO NATO FUORI DA MATRIMONIO (legge 218 del 1995)

In materia di riconoscimento del figlio nato fuori da matrimonio, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano ove, seppur il presunto padre sia italiano con residenza in Italia, la madre resistente sia cittadina di altro Stato UE residente in suddetto Stato e il minore, nato in altro Stato UE, sia ivi residente e cittadino di detto Paese.

Trib. Milano, sez. IX civ., 30 dicembre 2016

CONTROVERSIE GENITORIALI – FIGLI NATI FUORI DA MATRIMONIO – DOMANDA DI DECADENZA – PRESENTATA INSIEME A DOMANDA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE – COMPETENZA – TRIBUNALE PER I MINORENNI - SUSSISTE (art. 38 disp. att. c.c.)

Nel caso in cui il genitore invochi una pronuncia di decadenza ex art. 330 c.c. richiedendo, al contempo, misure regolative della responsabilità genitoriale (sub specie di affidamento esclusivo dei minori al genitore non dichiarato decaduto), si registra una pregiudizialità del giudizio decadenziale che rende le successive richieste consequenziali e dipendenti: non si assiste, cioè, a un giudizio ex art. 316 c.c. "pendente" ove viene promossa anche domanda ex art. 330 c.c. bensì, al contrario, a un procedimento di decadenza con richieste satellitari dipendenti. Ne consegue che la competenza funzionale è del tribunale per i Minorenni

Trib. Milano, sez. IX civ., 30 dicembre 2016

CONTROVERSIE GENITORIALI – FIGLI NATI FUORI DA MATRIMONIO – DOMANDA DI DECADENZA – PRESENTATA DAVANTI AL TM – SUCCESSIVA DOMANDA PRESENTATA DAVANTI AL TO (CD. AZIONE DA DISTURBO) – INAMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (art. 38 disp. att. c.c.)

Nel caso in cui il genitore invochi una pronuncia di decadenza ex art. 330 c.c. davanti al Tribunale per i Minorenni e successivamente venga instaurato davanti al Tribunale ordinario un procedimento per misure regolative della responsabilità genitoriale (cd. azione da disturbo), si registra una ipotesi di inammissibilità della domanda presentata successivamente, essendo esclusivamente competente il TM, sino all'esaurimento della relativa procedura.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 24 febbraio 2017

LITISPENDENZA INTERNAZIONALE EX ART. 19 REG. 2001 DEL 2003 – DIVERSITÀ DEL TITOLO O DELL'OGGETTO – RILEVANZA – ESCLUSIONE – CAUSA PREVENTIVAMENTE INSTAURATA IN MATERIA DI DIVORZIO – CAUSA SUCCESSIVAMENTE INSTAURATA IN MATERIA DI DIVORZIO – LITISPENDENZA - SUSSISTE (art. 19, Reg. 2201 del 2003)

Per determinare se sussista una situazione di litispendenza, in materia matrimoniale non è richiesta l'identità di causa e di oggetto delle domande proposte dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi: se è vero che le domande devono riguardare le stesse parti, esse possono avere oggetto distinto, purché vertano sulla separazione personale, sul divorzio o sull'annullamento del matrimonio. Tale interpretazione è corroborata dal confronto tra i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 del

regolamento n. 2201/2003, da cui risulta che solo tale paragrafo 2, concernente domande sulla responsabilità genitoriale, subordina la sua applicazione all'identità di oggetto e di causa delle azioni proposte. Di conseguenza, può esservi una situazione di litispendenza quando dinanzi a due autorità giurisdizionali di Stati membri diversi sono instaurati, come nel caso di specie, un procedimento di separazione personale dinanzi a una di esse e un procedimento di divorzio dinanzi all'altra, o quando dinanzi a entrambe è presentata domanda di divorzio.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 9 marzo 2017

RIPARTO DI COMPETENZA TRA TRIBUNALE ORDINARIO E TRIBUNALE MINORILE – PROCESSO PENDENTE DAVANTI AL TM – AZIONE PROPOSTA DAVANTI AL TO – AZIONE CD. DA DISTURBO – LITE TEMERARIA – SUSSISTE – FINALITÀ NON MERITEVOLE DI TUTELA – TENTATIVO DI sottrazione DELLA COMPETENZA AL GIUDICE PREVIAMENTE ADITO (art. 38 disp. att. c.c.; art. 96 c.p.c.)

In materia di riparto di competenza tra Tribunale per i Minorenni (TM) e Tribunale Ordinario (TO), con riferimento al caso in cui il procedimento diretto ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale sia proposto davanti all'ufficio minorile prima di quello di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, nel rispetto del principio della *perpetuatio jurisdictionis* di cui all'art 5 cod. proc. civ. In particolare, nel caso in cui, a fronte di un processo minorile pendente e in cui sia stata espletata una CTU (dunque, in avanzata fase istruttoria), una delle parti instauri nuova e autonoma causa davanti al Tribunale ordinario, per sottrarre all'ufficio previamente adito la competenza (cd. azione da disturbo), si realizza un uso distorto dello strumento processuale che giustifica la sanzione ex art. 96 comma III c.p.c. per lite temeraria.

IL CASO.it

CONVIVENZE

Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 31 maggio 2016

CONVIVENZE DI FATTO – ELEMENTO COSTITUTIVO – DICHIARAZIONE ANAGRAFICA - ESCLUSIONE (art. 1 comma 36 l. 76 del 2016)

Avendo la convivenza natura "fattuale", e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai *partners* a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall'art. 1 comma 36 della Legge 76 del 2016, in materia di "regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". La definizione normativa che il Legislatore ha introdotto per i conviventi è scevra da ogni riferimento ad adempimenti formali: "si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile". In altri termini, il *convivere* è un "fatto" giuridicamente rilevante da cui discendono effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. Tant'è che la dichiarazione anagrafica è richiesta dalla legge 76 del 2016 «per l'accertamento della stabile convivenza», quanto a dire per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l'effettiva esistenza fattuale.

Trib. Milano, sez. IX civ., 23 gennaio 2017

ALIMENTI IN FAVORE DEL CONVIVENTE – ART. 1 COMMA 65 LEGGE 76 DEL 2016 – PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA ALIMENTARE NELLA CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO I FIGLI – ESCLUSIONE (art. 1 comma 65 l. 76 del 2016)

All'istituto degli alimenti va ricondotta la domanda alimentare del convivente di fatto, come riconosciuta dall'art. 1 comma 65 della legge 76 del 2016. La controversia in materia di alimenti è regolata dalle norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 433 e ss c.c. e dalle norme processuali di cui agli artt. 163 e ss c.p.c. E' competente il giudice ordinario in composizione monocratica, senza intervento del Pubblico Ministero. L'azione va introdotta con atto di citazione. La controversia avente ad oggetto il conflitto genitoriale in caso di figli nati fuori da matrimonio è regolata dalle norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 337-bis e ss c.c. e dalle norme di diritto processuale di cui all'art. 38 disp att c.c., come riscritto dall'art. 3 comma 1 della legge 219 del 2012. Per l'effetto, nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile: il tribunale competente provvede in composizione collegiale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Sussiste competenza funzionale del Tribunale. Alla luce dei riferimenti normativi sin qui illustrati, deve ritenersi inammissibile la domanda ex art. 1 comma 65 legge 76/2016 proposta nel giudizio camerale ex art. 38 disp. att. c.c.: l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Gli argomenti che possono essere svolti per giustificare il cumulo possono essere individuati nella evidente economica processuale che si realizzerebbe trattando i "problemi" della famiglia in un'unica causa: tuttavia, l'opportunità della trattazione contestuale delle due cause se da un lato evita ai conviventi una pluralità di processi, d'altro canto rischia di rallentare e appesantire la trattazione della controversia minorile, alla quale il Legislatore riserva un regime accelerato e semplificato al fine di consentire al giudice del conflitto genitoriale di pervenire velocemente a misure regolative definitive. Se in occasione della domanda minorile il giudice dovesse anche istruire la causa di alimenti, questa finalità sarebbe se non compromessa quanto meno frustrata.

Trib. Milano, sez. IX civ., 23 gennaio 2017

ALIMENTI IN FAVORE DEL CONVIVENTE – DIRITTO AGLI ALIMENTI – NASCITA – APPLICABILITÀ ALLE CONVIVENZE TERMINATE PRIMA DEL 5 GIUGNO 2016 - ESCLUSIONE (art. 1 comma 65 l. 76 del 2016)

La legge 76 del 2016 ha introdotto nell'ordinamento il diritto agli alimenti in favore del convivente con decorrenza dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore delle nuove norme); pertanto, una pretesa alimentare del convivente *more uxorio* è possibile solo per quelle convivenze che siano cessate a partire dal 5 giugno 2016: il diritto alimentare, infatti, nella convivenza di mero fatto, sorge nel momento in cui si verifica lo stato di bisogno e coincide, dunque, con la cessazione del legame.

DANNO ENDOFAMILIARE

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 5 ottobre 2016

DANNO CD. ENDOFAMILIARE – RESPONSABILITÀ CIVILE – SUSSISTE – RISARCIMENTO DEL DANNO – CONDOTTA IMPEDITIVA DEL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO - PRIVAZIONE DEL RAPPORTO GENITORIALE – CRITERI RISARCITORI – TABELLE DI MILANO – PARAMETRO DI RIFERIMENTO - SUSSISTE (artt. 2043, 2059 c.c.)

La madre che impedisca al padre il riconoscimento del proprio figlio, imponendo condizioni economiche o la previa sottoscrizione di accordi, commette un illecito civile suscettibile di sanzione risarcitoria ex art. 2059 c.c. Un comportamento ostativo al riconoscimento dei figli nati fuori da matrimonio, infatti, non può essere in alcun modo considerato corretto o coerente, osservato che l'applicazione di criteri di logica, ancor prima di criteri di diritto, suggerisce la necessaria anteriorità del riconoscimento di un minore, che quindi da quel momento può considerarsi figlio di un determinato soggetto, e soltanto successivamente la sottoscrizione da parte del soggetto medesimo di accordi relativi a tutti i diritti e doveri nascenti per effetto della paternità. In merito alla configurazione di una fattispecie illecita risarcibile, basta rilevare che – a causa del comportamento della madre – il padre non ha certamente potuto partecipare in maniera piena e concreta ai primi e fondamentali momenti di crescita della minore, non ha potuto partecipare alla crescita ed alla vita affettiva della prole, non ha potuto godere della sua presenza e del suo affetto, e quindi in concreto non ha certamente potuto instaurare una relazione adeguata con la stessa. In merito alla liquidazione del danno da privazione del rapporto genitoriale per condotta altrui, il punto di partenza -il quale necessita evidentemente di correttivi al fine di poter essere adeguato equitativamente al caso concreto- deve essere considerato il ristoro economico che può essere concretamente quantificato applicando le Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano (voce "perdita di un figlio; nel caso di specie, è stato liquidato l'importo di euro 15.000)

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 27 aprile 2016 **FALSO RICONOSCIMENTO – SUCCESSIVA AZIONE DI IMPUGNAZIONE DEL DISCONOSCIMENTO – OBBLIGO DI RISARCIRE IL DANNO IN FAVORE DEL FIGLIO FALSAMENTE RICONOSCIUTO - SUSSISTE (art. 263 c.c.)**

E' condotta generativa di un danno risarcibile quella costituita dal falso riconoscimento di un figlio nato fuori da matrimonio e dal successivo ripensamento e quindi dalla decisione di promuovere azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, e ciò senza alcuna valida ragione e a distanza di diversi anni dal falso riconoscimento.

DIVORZIO

Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 26 febbraio 2016

PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE – SENTENZA PARZIALE DI SEPARAZIONE – PROSECUZIONE DEL PROCESSO PER LE PRONUNCE ACCESSORIE – PROCEDIMENTO DI DIVORZIO INSTAURATO NELLE MORE – ASSEGNAZIONE DEL FASCICOLO AL MEDESIMO GIUDICE DELLA SEPARAZIONE – RIUNIONE DEI DUE PROCEDIMENTI – OPPORTUNITÀ - SUSSISTE (legge 55 del 2015; art. 274 c.p.c.)

La contestuale trattazione del giudizio di separazione e di divorzio (da parte del medesimo giudice) risponde a una finalità evidente: infatti, dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti *de futuro*) avendo esclusiva *potestas decidendi* (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio. Ancora: dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile, e, dunque, anche per tale aspetto appare all'evidenza ragionevole concentrare in capo ad un unico giudice la trattazione dei due procedimenti, al fine di garantirne la più sollecita definizione. E, peraltro, dove la separazione giudiziale sia pendente in una fase non avanzata, il giudice di entrambe le cause può a questo punto anche valutare l'opportunità di una riunione dei due processi, ai sensi dell'art. 274 comma I c.p.c., trattando di cause connesse realizzando così una riunificazione tra procedimento separativo sulle questioni accessorie (ove già definito lo status) e procedimento divorzile.

Trib. Milano, sez. IX civ, sentenza 9 marzo 2016

ACCORDO DI SEPARAZIONE CONCLUSO DAVANTI AL SINDACO – GIUDIZIO DI DIVORZIO – TERMINE PER LA PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA – SEI MESI - SUSSISTE (legge 55 del 2015; art. 274 c.p.c.)

Nel caso in cui i coniugi perfezionino l'accordo di separazione davanti al Sindaco, il termine per la proponibilità della domanda di divorzio è di sei mesi. Le norme del d.l. 12 settembre 2014 n. 132 conv. in L. 10 novembre 2014 n. 162 (v. artt. 6 e 12) prevedono che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione o del patto presentato al Sindaco «produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali» che sostituisce». Il decorso del termine di 6 mesi per la proponibilità del divorzio è un effetto tipico ex lege della separazione consensuale: pertanto, deve ritenersi che, per le negoziazioni assistite e per gli accordi conclusi davanti all'ufficiale di stato civile, il termine per la domanda di divorzio sia quello di 6 mesi, decorrenti dalla data certificata per la negoziazione e dalla data dell'atto che racchiude l'accordo per i patti semplificati davanti all'autorità amministrativa.

FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 18 febbraio 2016

GENITORI CHE ABBIANO CONTRATTO MATRIMONIO ALL'ESTERO – MATRIMONIO NON TRASCritto IN ITALIA – CONTROVERSIA SUI FIGLI – PROCEDIMENTO RISERVATO AI FIGLI NATI FUORI DA MATRIMONIO - ESCLUSIONE (art. 316 c.c.)

L'accesso alla tutela prevista dall'art. 316 comma IV c.c. presuppone che i genitori siano liberi di stato e che, cioè, gli stessi non siano legati da un vincolo matrimoniale. Per “vincolo matrimoniale” deve intendersi qualsiasi matrimonio anche se formato all'estero, purché da esso (atto) sia conseguito come effetto – secondo la Legge che ne regola l'efficacia – che i partners sono divenuti marito e moglie. In presenza di un legame matrimoniale, pur là dove si tratti di una unione formata all'estero, le parti hanno accesso alla tutela tipica prevista dall'art. 706 e ss c.p.c. e dalla l. 898/1970, fermo il diritto ad ottenere, ove ve ne sia l'interesse, una pronuncia di rimozione dell'atto stesso, poiché carente dei requisiti per essere riconosciuto come matrimonio dall'Ordinamento italiano.

Trib. Milano, sez. IX civ., 30 dicembre 2016

CONTROVERSIE GENITORIALI – MATRIMONIO CELEBRATO ALL'ESTERO E NON TRASCritto IN ITALIA – FIGLI – FIGLI NATI DA MATRIMONIO – SUSSISTE – TUTELA EX ART. 316 COMMA IV C.C. – ESCLUSIONE – RICORSO AL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE/DIVORZIO – SUSSISTE – MODIFICA DELLE CONDIZIONI RELATIVE AI FIGLI IN CASO DI DIVORZIO INTERVENUTO ALL'ESTERO – RICORSO EX ART. 9 L. DIV. – NECESSITÀ - SUSSISTE (art. 316 c.c.)

Nel caso in cui le parti abbiano contratto matrimonio all'estero e sia intervenuta, sempre all'estero, pronuncia di divorzio, il genitore interessato alla modifica delle condizioni regolative della responsabilità genitoriale deve promuovere giudizio di revisione ai sensi dell'art. 9 legge 898 del 1970.

FONDO PATRIMONIALE

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 29 febbraio 2016

FONDO PATRIMONIALE – FIGLI MINORI – CONFLITTO DI INTERESSI – VALUTAZIONE IN CONCRETO - SUSSISTE (art. 169 c.c.)

In presenza di figli minori, è sempre necessaria l'autorizzazione giudiziale per atti dispositivi, finanche per lo scioglimento consensuale del fondo stesso. L'istituzione del fondo patrimoniale determina un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (e quindi di tutti i suoi componenti, in essi compresi i figli minori). Il citato vincolo, dunque, diventa di “interesse” anche dei componenti “deboli” della famiglia, che sono i figli. Conseguentemente, va ravvisata in capo ai figli minori una posizione giuridicamente tutelata in ordine agli atti di disposizione del fondo. Inoltre, deve essere riconosciuta l'astratta configurabilità di uno specifico interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni operative effettuate dai titolari del diritto di proprietà dei beni facenti parte del fondo, atteso che per i componenti del nucleo familiare non è irrilevante la consistenza del

patrimonio istituzionalmente destinato all'esclusivo soddisfacimento dei relativi bisogni. Non incide infine sulla detta conclusione né la natura gratuita del conferimento né la facoltà, espressamente riconosciuta ai coniugi dal legislatore, di derogare convenzionalmente alla previsione del divieto di alienazione dei beni del fondo, disposta in via generale (art. 169 c.c., comma 1). Con riguardo alla posizione dei figli minori, l'intervento del giudice è necessario per valutare l'interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni dei genitori, ad esempio mediante audizione ex art. 336-bis c.c. oppure mediante nomina di un curatore speciale. Atti che però non sono consequenziali tout court alla istanza dei genitori di disporre del fondo: è giudice che ha il compito di verificare se in concreto sussista la necessità di questi atti, per conflitto di interessi.

Trib. Milano, sez. IX civ, sentenza 29 aprile 2016

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – FONDO PATRIMONIALE - ESCLUSIONE

Nelle controversie in materia di fondo patrimoniale, non si applica la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, posto che la fattispecie in esame non può considerarsi compresa nei “patti di famiglia” indicati dalla norma citata che si riferisce evidentemente alla ben diversa fattispecie di cui all'art. 768bis c.c. E ciò tanto più se si considera l'ordine degli istituti cui si applica la c.d. mediazione obbligatoria dettato dall'art. 5 del citato Dlgs e la necessità di un'interpretazione restrittiva delle ipotesi di mediazione obbligatoria.

Trib. Milano, sez. IX civ, sentenza 29 aprile 2016

CESSAZIONE DEL FONDO – ESCLUSIONE IN CASO DI FIGLI MINORI DI ETÀ– ESCLUSIONE IN CASO DI NIPOTI MINORI DI ETÀ – NON SUSSISTE

In materia di fondo patrimoniale, se è vero che il legislatore ha voluto prevedere uno strumento giuridico che consenta di assicurare le esigenze della famiglia, mettendo i beni oggetto del fondo al riparo da rischi conseguenti ad una eventuale e non accorta gestione delle vicende patrimoniali dei coniugi, è, altresì, vero che tale vincolo di destinazione, che si traduce di fatto in un serio limite alla libera circolazione dei beni, trova ben precisi correttivi nelle cause di cessazione del fondo che sono appunto identificate nelle ipotesi giuridiche che pongono fine alla vicenda coniugale costitutiva della famiglia. L'eccezione individuata dall'art. 171 comma 2 c.c che di fatto prevede una sorta di ultra attività del fondo al verificarsi delle cause di cessazione previste al comma 1 della citata norma, ovvero la presenza di figli minori, non può essere interpretata in via estensiva, come pretende la difesa della convenuta. Sono di ostacolo, non solo il dato letterale che usa il termine “figlio” (e non nipote), ma anche la ratio sottesa all'istituto, già sopra indicata.

Trib. Milano, sez. IX civ, sentenza 29 aprile 2016

CESSAZIONE DEL FONDO – ESCLUSIONE IN CASO DI FIGLI MINORI DI ETÀ– ESCLUSIONE IN CASO DI NIPOTI MINORI DI ETÀ – NON SUSSISTE

Il fondo patrimoniale costituito dai coniugi viene annotato a margine dell'atto di matrimonio ex art. 167 e 162 c.c. e trascritto nei registri immobiliari ex art. 2647 c.c.; ne consegue che, pur nel silenzio della legge, deve essere disposta l'annotazione del provvedimento, che accerta il venir meno del vincolo costituito dai coniugi sui beni immobili costituenti il fondo e che costituisce titolo esecutivo, rispettivamente a margine dell'atto di matrimonio e nei registri immobiliari al fine di tutelare anche i terzi estranei che dal permanere di tali annotazioni e trascrizioni subiscono un pregiudizio non altrimenti rimediabile.

MANTENIMENTO

Trib. Milano, sez. IX civ, sentenza 17 febbraio 2016

SEPARAZIONE – DETERMINAZIONE DEL TENORE DI VITA – REDDITI DI FONTE ILLECITA – RILEVANZA - ESCLUSIONE (Art. 337-ter c.c.)

In materia di separazione giudiziale dei coniugi e, in particolare, con riferimento alla determinazione del tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, non può il giudice tenere conto dei redditi per i quali sia accertata la fonte illecita, anche se il nucleo familiare ne ha potuto beneficiare: le fonti illecite di reddito, infatti, non possono continuare a costituire un parametro di riferimento per la determinazione dei contributi al mantenimento di moglie e figli, non potendo certo il Collegio avallare e consentire comportamenti di tal fatta, come peraltro già affermato in precedenti pronunce di questo Tribunale (Trib. Milano, sez. IX, ordinanza 8 ottobre 2013, Pres. est. Canali).

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 29 marzo 2016

MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE – OBBLIGO A CARICO DEI GENITORI – FIGLIO CHE ABBA ORMAI RAGGIUNTO L'ETÀ DI 34 ANNI – PERSISTENTE DELL'OBBLIGO DEL MANTENIMENTO – ESCLUSIONE – POSSIBILITÀ DI INVOCARE GLI ALIMENTI EX ART. 433 C.C. (art. 433 c.c.)

Con il superamento di una certa età, il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, se del caso, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non più del mantenimento ex artt. 337-ter, 337-octies c.c. In forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, il figlio maggiorenne non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione" (Cass. civ., 20 agosto 2014 n. 18076). Ne consegue che la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con uno di essi, va effettuata «in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani"» (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993). Nel tentativo di identificare una età presuntiva, va rilevato, in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee, che oltre la soglia dei 34 anni, lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso può, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto (v. regime degli alimenti).

Trib. Milano, sez. IX civ, sentenza 24 ottobre 2016

SEPARAZIONE – DETERMINAZIONE DEL TENORE DI VITA – REDDITI DI FONTE ILLECITA – RILEVANZA - ESCLUSIONE (Art. 337-ter c.c.)

In materia di separazione giudiziale dei coniugi e, in particolare, con riferimento alla determinazione del tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, l'eventuale disponibilità in passato di entrate illecite (come ad esempio quelle sottratte all'imposizione fiscale), di cui tutto il nucleo familiare nel suo complesso abbia beneficiato, ancorché accertata nel giudizio con tutte le conseguenze in termini fiscali e penali che ne deriveranno, non può essere presa a parametro di riferimento del tenore di vita svolto dal nucleo familiare e consentita per il futuro, non potendo certo il giudice avallare e consentire comportamenti di natura illecita (Tribunale Milano Sez. IX ordinanza 8 ottobre 2013 Pres. est. Canali, Tribunale Milano Sezione IX sentenza 17/22 febbraio 2016 Pres. Canali, Est. Muscio)

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 18 gennaio 2017

DIVORZIO – ASSEGNO DIVORZILE – ASSETTO STABILITO NELLA SEPARAZIONE – ASSEGNO DI MANTENIMENTO EX ART. 156 C.C. – QUANTIFICAZIONE – “TETTO MASSIMO” ENTRO CUI CONTENERE L’ASSEGNO DI DIVORZIO - SUSSISTE (art. 5, legge 898 del 1970)

L'assetto economico concordato dai coniugi in sede di separazione costituisce un utile elemento di valutazione ai fini della determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile e, di regola, esso costituisce l'ammontare massimo entro i cui limiti va fissato il quantum del predetto assegno divorzile, salvo venga data prova di un significativo incremento della situazione economico-patrimoniale del coniuge obbligato, successivo alla separazione, conseguente ad aspettative maturate nel corso del matrimonio e quindi costituente sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta durante il matrimonio o venga data prova comunque di una significativa modifica della situazione economico-reddituale dei coniugi.

MATRIMONIO

Trib. Milano, sez. IX civ, decreto 5 gennaio 2016

MATRIMONIO – DEL CITTADINO STRANIERO CON CITTADINO ITALIANO – CELEBRAZIONE DAVANTI AL CONSOLATO DELLO STATO ESTERO IN ITALIA – VALIDITÀ DEL MATRIMONIO – ESCLUSIONE (d.P.R. 396 del 000)

Il cittadino italiano può contrarre matrimonio o secondo le norme stabilite per il matrimonio civile o concordatarie, oppure dinnanzi a un ministro di culto ammesso o per il quale sia intervenuta l'intesa ex art. 8 Cost.; al contrario, gli è preclusa la celebrazione del matrimonio nel Consolato straniero in Italia poiché, in tale ultimo caso, trattandosi di celebrazione non avvenuta all'estero, il vincolo perfezionato è nullo. Diversamente opinando, si assisterebbe ad un'inevitabile lesione del principio di sovranità, in quanto il connazionale potrebbe contrarre matrimonio eludendo i limiti previsti dal nostro ordinamento.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 1 febbraio 2016

DIVIETO TEMPORANEO DI NUOVE NOZZE – LUTTO VEDOVILE (art. 89 c.c.)

Il divieto temporaneo di nuove nozze, disciplinato dall'art. 89 c.c., opera anche in caso di morte di uno degli sposi. L'estensione del divieto al caso della morte è coerente con la ratio della disposizione che, come noto, istituisce il cd. lutto vedovile al fine di evitare la cd. *commixtio sanguinis*. Il divieto in rassegna è superabile mediante dimostrazione che la donna interessa a contrarre nuovo matrimonio non sia in stato di gravidanza.

Trib. Milano, sez. IX civ, decreto 22 febbraio 2016

MATRIMONIO EBRAICO – TRASCRIZIONE TARDIVA – ESCLUSIONE – TRASCRIZIONE POSTICIPATA – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE - CONDIZIONI

In ipotesi di matrimonio ebraico, la trascrizione tardiva non è applicabile poiché non prevista nel caso di matrimoni celebrati con riti diversi da quello concordatario, trattandosi di uno *jus* speciale non esteso alle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Esclusa l'ipotesi della trascrizione tardiva – nei sensi sopra indicati -, è invece ammissibile, in ipotesi del genere, la trascrizione cd. posticipata (con effetti *ex tunc*), ossia un procedimento che risponde alla mera esigenza di porre riparo a vizi o errori in cui sia incorso l'organo preposto nel procedimento di mera trasmissione; ciò a condizione

che, al momento della istanza di trascrizione posticipata, sussistano ancora i requisiti per accedere all'unione matrimoniale e, soprattutto, non siano venute meno le condizioni che legittimavano, a suo tempo, il matrimonio (ad es., lo stato libero di entrambi i nubendi); ciò anche a condizione che sia provato come, sin dall'inizio, l'intenzione degli sposi fosse quella di ottenere un matrimonio con effetti civili.

Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 1 marzo 2016

PATOLOGIE MATRIMONIALI – IMPUGNAZIONE DEL MATRIMONIO – PER NULLITÀ EX ARTT. 86, 117 C.C. – MORTE DEL CONIUGE CHE HA AGITO – SUCCESSIONE DEGLI EREDI – ART. 127 C.C. - ESCLUSIONE (artt. 117, 120, 127 c.c.)

In materia di impugnazione del matrimonio da parte del coniuge, la previsione di cui all'art. 127 c.c., che ammette eccezionalmente la trasmissione *jure hereditatis* del diritto d'azione, opera limitatamente ai casi in cui il giudizio caducatorio sia stato instaurato ex artt. 120 e 122 c.c.. ossia per difetto di volontà del nubendo, germinato da incapacità di intendere, di volere, da violenza o errore. Non opera, invece, per le impugnative ex art. 117 c.c. ove, ab origine, il titolare di un interesse attuale e rilevante, ha diritto d'azione *jure proprio*. Pertanto, se subentra la morte in corso di processo del coniuge che ha proposto azione ex art. 86 c.c., non si verifica una ipotesi di interruzione del processo bensì un caso di cessazione della materia del contendere.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 marzo 2016

MATRIMONIO DELLO STRANIERO – NULLAOSTA EX ART. 116 C.C. – ESCLUSIONE – PRODUZIONE DELL'ATTO NOTORIO - CHIARIMENTI (art. 116 c.c.)

L'art. 116 del cod. civ. enuclea la prescrizione allo straniero dell'obbligo di presentare all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese che nulla osta al matrimonio secondo la legge cui è sottoposto. Tale atto certificativo – con sostanziale valore di *nullaosta* – incide sia sugli adempimenti preliminari al matrimonio (pubblicazioni) sia su quelli successivi (trascrizione/iscrizione). Si tratta, però, di un atto da non ritenere previsto dalla Legge in modo assoluto: nei casi in cui la presentazione del nulla-osta sia resa impossibile o dalle circostanze di fatto esistenti nel proprio Paese oppure da una legislazione prevedente condizioni per il matrimonio contrarie all'ordine pubblico, lo straniero deve ritenersi ammesso provare con ogni mezzo la ricorrenza delle condizioni per contrarre matrimonio secondo le leggi del proprio Paese ad eccezione, eventualmente, di quelle che contrastino con l'ordine pubblico (così dovendosi interpretare l'art. 116 c.c. in senso conforme alla Costituzione, v. Corte Cost., ordinanza 30 gennaio 2003 n. 14).

Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 8 ottobre 2016

SEPARAZIONE CONSENSUALE – PATTI NEGOZIALI CONCLUSI DAI CONIUGI IN OCCASIONE DELLA SEPARAZIONE – ANNULLAMENTO PER VIOLENZA MORALE EX ART. 1435 C.C. – ELEMENTI NECESSARI PER LA PRONUNCIA DI ANNULLAMENTO – RIGOROSA DIMOSTRAZIONE DELLE CONDIZIONI CHE DIMOSTRANO IL VIZIO DELLA VOLONTÀ – SUSSISTE – PAURA DELLE CONSEGUENZE DERIVANTI SUI FIGLI IN CASO DI MANCATO ACCORDO – SUFFICIENZA – ESCLUSIONE – PAURA DELLA SOTTRAZIONE DEI MINORI – SUFFICIENZA - ESCLUSIONE (art. 1435 c.c.)

L'azione di annullamento per violenza morale, ex artt. 1434, 1435 c.c., è esperibile anche in relazione al consenso prestato dai coniugi a patti negoziali conclusi in occasione della separazione consensuale omologata. Tuttavia, non costituisce violenza morale invalidante il negozio, ai sensi dell'art. 1434 e segg. cod. civ., la mera rappresentazione interna di un pericolo, ancorché collegata a determinate circostanze oggettivamente esistenti; in particolare, la minaccia della madre di fissare la residenza abituale dei figli in luogo lontano da quello abituale, ove il marito non firmi gli accordi per una consensuale, non integra la violenza morale richiesta dagli artt. 1434 e 1435 c.c. per la caducazione del contratto.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Trib. Milano, sez. IX civ, decreto 22 marzo 2016

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – ART. 83 COMMA III-BIS TU SPESE GIUSTIZIA - EFFETTI (art. 83 comma III-bis d.p.r. 115 del 2002)

Per effetto dell'art. 83 comma III-bis d.P.R. 115 del 2002 (introdotto dall'art. 1 comma 783 della l. 208/2015) il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002) del difensore; con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della *potestas decidendi* e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere; in casi analoghi, la giurisprudenza è nel senso che l'eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale sia illegale o comunque abnorme (v. Cass. Civ. n. 18204/2008; Cass. Civ. 11418/2003); il difensore il cui compenso non sia stato liquidato nel corso del processo non decade dal relativo diritto potendo richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento (v., in casi analoghi, Cass. Civ. 7633 del 2006).

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 1 luglio 2016

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – COMPENSO SPETTANTE AL CTU O AL CTP – PROCEDURA PER LA PRENOTAZIONE A DEBITO (d.P.R. 115/2002)

Il procedimento di liquidazione degli onorari dell'ausiliario prevede la prenotazione a debito (con conseguente pagamento da parte dell'erario) quale rimedio residuale e proprio al fine di evitare che il diritto alla percezione dell'onorario venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti processuali. La norma, in sostanza, consente al Consulente di richiedere il pagamento direttamente all'erario nel caso in cui "non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione"; a seguito della richiesta, pertanto, l'erario annoterà la spesa a futura memoria ai fini dell'eventuale successivo recupero (v. art. 3 lett. s TUSG)» (Corte Cost. 6 febbraio 2013, n. 12; già così, Corte Cost., sentenza n. 287 del 2008; più di recente: Corte Cost., 16 maggio 2013 n. 88). In altri termini, il consulente non soddisfatto nelle sue pretese dalla parte tenuta al pagamento può chiedere la prenotazione a debito del suo compenso, la cui liquidazione, però, resta condizionata all'effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell'ufficio giudiziario (Min. Giustizia, Dir. Giustizia Civile, 8 giugno 2016, prot. n. 107514).

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 17 settembre 2016

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – COMPENSO SPETTANTE AL DIFENSORE DELLA PARTE AMMESSA – OMESSO DEPOSITO NEL TERMINE FISSATO DALL'ART. 83 COMMA III-BIS D.P.R. 115 DEL 2002 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 208 DEL 2015 – SEPARATA RICHIESTA MEDIANTE GIUDIZIO ORDINARIO – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (d.P.R. 115/2002)

Il diritto al compenso spettante all'Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato permane anche se la relativa istanza non è depositata tempestivamente, nel rispetto dell'art. 83 comma 3-bis d.P.R. 115 del 2002, come modificato dalla legge 208 del 2015 e, in particolare, nel caso in cui sull'istanza tardivamente depositata il Tribunale abbia pronunciato "non luogo a provvedere". In questo caso, il difensore che non impugni la decisione negativa può richiedere il pagamento a mezzo di un giudizio ordinario, senza che trovi applicazione l'art. 170 d.P.R. 115 del 2002, poiché la domanda non costituisce una "opposizione" al già intervenuto decreto di pagamento del compenso bensì una autonoma istanza giudiziale di liquidazione del monte retributivo di competenza: non trova, dunque, applicazione l'art. 15 del dlgs. 150 del 2011 e la scelta del rito sommario di cognizione, ad opera del ricorrente, corrisponde a un utilizzo ordinario della normale procedura di cui all'art. 702-bis

PROCESSO CIVILE

Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 15-19 febbraio 2016

LEGGE DI STABILITÀ 2016 – ART. 1-TER L. 89 DEL 2001 – DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA DAVANTI AL COLLEGIO – ART. 281-SEXIES C.P.C. - SUSSISTE (Art. 281-sexies c.p.c.)

La legge di stabilità per il 2016 (v. art. 1, comma 777 legge n. 208 del 2015) ha modificato la l. n. 89 del 2001 a mezzo della introduzione dell'art. 1-ter ove è stata introdotta – ad onta della collocazione topografica – una disposizione generale sul processo che introduce, anche nel rito collegiale (nelle cause di cui all'art. 50-bis c.p.c.) la possibilità di definire la causa con discussione orale (ex art. 281-sexies c.p.c.). La nuova disposizione ha carattere processuale e si applica ai processi pendenti.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 19 febbraio 2016

PROCEDIMENTI CAUTELARI – PROVVEDIMENTO CAUTELARE – CONCEDIBILITÀ – RELAZIONE RISPETTO AL GIUDIZIO DI MERITO – NECESSITÀ – SUSSISTE (art. 671 c.p.c.)

Il ricorso cautelare proposto a causa pendente va valutato e giudicato in relazione alle domande promosse “nel merito”. Deve, quindi, sussistere un rapporto di strumentalità tra azione di merito e provvedimento interinale (il cd. presupposto della concedibilità, nel processo di merito, della cautela richiesta in via urgente): i provvedimenti d'urgenza hanno carattere accessorio e temporaneo, in quanto diretti ad assicurare provvisoriamente, e quindi con funzione cautelare, attraverso una tutela giurisdizionale preventiva ed autonoma, gli effetti della successiva decisione di merito; tali provvedimenti, pertanto, dipendono strettamente dal giudizio di merito (pendente o che deve essere instaurato) e in tanto possono essere concessi in quanto anticipino o conservino la futura decisione finale, e non anche quando costituiscano una misura rimediale che non sarebbe concedibile nel processo ordinario.

Trib. Milano, sez. IX civ, decreto 24 febbraio 2016

PROCEDIMENTO DI REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO – ACCORDO DELLE PARTI RAGGIUNTO IN CORSO DI PROCESSO – VICENDE SUCCESSIVE – IDONEITÀ A FAR VENIR MENO L'EFFICACIA DELL'ACCORDO - ESCLUSIONE (art. 337-ter c.c.)

In materia di procedimento di revisione delle condizioni di separazione o divorzio, nel caso in cui le parti, nel corso del processo, raggiungano un accordo (definitivo) di revisione delle condizioni di divorzio (o separazione) e lo sottoscrivano dinanzi al magistrato, viene meno l'originaria *res litigiosa* poiché le originarie condizioni sono immediatamente sostituite da quelle “nuove” volute e sottoscritte dalle parti, rispetto alle quale le originarie domande delle parti perdono attualità e non possono essere ulteriormente esaminate; ogni ulteriore questione che sorga, rispetto alla attuazione o vitalità delle “nuove clausole” non può essere fatta valere nel procedimento originario anche in ragione del fatto che la firma di un patto modificativo ha conseguenze processuali e sostanziali per i sottoscrittori che non possono assumere, rispetto a esso patto, comportamenti *secundum eventum litis* tesi a minare la serietà stessa degli accordi; atteggiamento che contrasta con il Principio del Giusto Processo ex art. 111 Cost. Pertanto, in caso di rinvii del processo tesi a favorire la composizione bonaria di eventuali altre controversie in corso tra le parti, l'accordo già raggiunto non viene travolto dall'esito infruttuoso delle trattative rispetto a tali ultime liti.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 21 marzo 2016

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI – PRODUZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONI – SUFFICIENZA – ESCLUSIONE (art. 2697 c.c.)

La dichiarazione sostitutiva di certificazione non assume rilevanza probatoria nei procedimenti giurisdizionali (Cass. Civ., sez. II, sentenza 21 marzo 2012 n. 4532), neppure all'indomani delle modifiche apportate al TU 445/2000 dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 (v. circolare n. 5 del 23 maggio 2012, del Ministero della Pubblica Amministrazione e la semplificazione)

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 23 marzo 2016

PROCEDIMENTI IN CUI COINVOLTI MINORI – RUOLO E FUNZIONE DELL'AVVOCATO DI PARTE O MADRE – OBBLIGO DI PROTEGGERE IL MINORE COINVOLTO – SUSSISTE – MODALITÀ

Alla luce di una interpretazione sistematica ed evolutiva dell'Ordinamento vigente, come risultante per effetto delle normative sopravvenute nel tempo, deve ritenersi che l'Avvocato del padre o della madre, nei procedimenti minorili, abbia comunque l'obbligo di assumere un comportamento "protettivo" dei minori coinvolti: non solo in virtù del contratto di patrocinio stipulato con il cliente (che ha "effetti protettivi" verso i fanciulli coinvolti) ma anche per la propria funzione da attribuire al difensore nelle cause familiari: nelle dinamiche avversariali (formate dalle posizioni attorea e di convenuto), i figli sono in posizione "neutrale" e gli Avvocati, assumendo la difesa dei loro genitori, si impegnano a proteggerli e ad operare anche nel loro interesse. Nel processo di famiglia, dunque, l'avvocato è difensore del padre o della madre; ma certamente è anche difensore del minore. Per l'effetto, nella doverosa assistenza del padre o della madre, l'Avvocato deve sempre anteporre l'interesse primario del minore e, in virtù di esso, arginare la micro-conflittualità genitoriale, scoraggiare litigi strumentali al mero scontro moglie-marito, proteggere il bambino dalle conseguenze dannose della lite. In particolare, assumendo una posizione "comune" a difesa del bambino e non assecondando diverbi fondati su situazioni prive di concreta rilevanza.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 31 maggio 2016

NASCITURO CONCEPITO FUORI DA MATRIMONIO – MORTE DEL PRESUNTO PADRE E CREMAZIONE DEL CORPO – AZIONE DELLA MADRE PER ACCEDERE A MATERIALE BIOLOGICO DEL PRESUNTO PADRE AL FINE DI EFFETTUARE IL TEST DEL D.N.A. IN VISTA DELLA FUTURA AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA PATERNITÀ – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (artt. 117, 120, 127 c.c.)

E' ammissibile l'azione cautelare, promossa dalla madre del nascituro, concepito fuori dal matrimonio, dopo la morte del padre, per accedere a materiale biologico del medesimo al fine di conservare elementi di prova da spendere nel futuro giudizio di paternità, da instaurare ex art. 269 c.c.; l'azione può in particolare essere promossa dove il corpo del presunto padre non possa essere oggetto di esumazione, attesa la intervenuta cremazione.

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 18 gennaio 2017

RICHIESTE ISTRUTTORIE – ADULTERIO – PROVA – CAPITOLI DI PROVA CHE CHIAMANO IL TESTE A RIFERIRE CIRCA UNA "RELAZIONE EXTRAconiugale" – AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE (art. 244 c.p.c.)

Non si può interrogare un teste sull'esistenza di una "relazione extraconiugale", ma semmai sui fatti storici dai quali può desumersi l'esistenza di tale relazione

RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 11 marzo 2016

SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO CONDIVISO – COLLOCAMENTO PREVALENTE DEI FIGLI PRESSO UNO DEI GENITORI – TEMPI DI FREQUENTAZIONE IN FAVORE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO – CONFLITTO DEI GENITORI – SCELTA DEL GIUDICE – PREFERENZA PER LE INDICAZIONI DEL GENITORE CHE NON CONVIVE CON I FIGLI, SE POSSIBILE E RISPONDENTE ALL’INTERESSE DEL MINORE - SUSSISTE (art. 337-ter c.c.)

Il genitore convivente con i figli (il cd. genitore collocatario) gode di una situazione privilegiata poiché ha modo di fruire dei rapporti con i bambini in modo quotidiano, potendo usufruire di costanti pernottamenti e di esperienze di vita ordinaria che compongono, in vari frammenti, ciò che è il rapporto tra un genitore e il figlio: colazioni, pranzi, cene, il risveglio al mattino, i pomeriggi a casa, le passeggiate, i giochi, la visione della tv, etc. Inoltre, si tratta del genitore che resta a vivere nella casa familiare e che resta anche titolare di una parte di mantenimento versata dall’altro genitore in moneta. Questi, il genitore non convivente, non può beneficiare di analoghi rapporti continuativi e quotidiani con i figli. Proprio per la mancanza della normale e quotidiana convivenza, il genitore non collocatario gode dei figli “in momenti sparsi”, in genere con una serie di incontri programmati che compongono uno statuto delle frequentazioni deteriore, rispetto a quello del genitore convivente, sia quantitativamente che qualitativamente. Al riguardo, non è dirimente il fatto che tale situazione corrisponda a una scelta dello stesso genitore non collocatario, essendo preminente (e da proteggere) l’interesse del fanciullo alla bigenitorialità. Ed essa bigenitorialità non è da rintracciare nella clausola formale e dichiarata dell’“affidamento condiviso” bensì nello “stare insieme” in modo adeguato. Il preminente interesse del minore, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (CEDU: Neulinger c. Svizzera, 6.7.2010; CEDU: Sneerson e Kampanella c. Italia, 12.7.2011). Al lume di queste considerazioni, in caso di contrasti tra i genitori, motivati da meri inconvenienti di fatto, deve propendersi per la preferenza verso lo statuto proposto dal genitore non convivente, al quale va garantito non “in astratto” bensì “in concreto” di godere dei figli. E’ però ovvio che la regolamentazione non può essere flessibile in presenza di coniugi “litigiosi”: ciò equivarrebbe a provocare costantemente degli scontri tra i partners.

Trib. Milano, sez. IX civ, sentenza 2-18 marzo 2016 n. 3521

SEPARAZIONE – SCELTA DELLA SCUOLA PER I FIGLI – CONTRASTO TRA SCUOLA PRIVATA E SCUOLA PUBBLICA – SCUOLA PUBBLICA - PREVALENZA

In materia di separazione giudiziale dei coniugi, se quando la famiglia era unita, i figli frequentavano scuole private di pregio e ottimo livello, allorché la famiglia è separata, questa possibilità può anche certamente venir meno per l’impoverimento dei genitori, causato dal loro separarsi; è cioè ben essendo possibile che, a causa della separazione e del conseguente impoverimento della famiglia, i figli lascino la scuola privata per frequentare quella pubblica. In ogni caso, là dove non esista, o non persista, un’intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia istituto scolastico privato e non emergano evidenti controindicazioni all’interesse del minore (in particolare riconducibili a sue insite difficoltà di apprendimento, a particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, a esigenze di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o l’estrazione nazionale dei genitori ecc.), la decisione dell’Ufficio giudiziario – in sé sostitutiva di quella della coppia genitoriale – non può che essere a favore dell’istruzione pubblica, secondo i canoni dall’ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio. Infatti, la scelta del giudicante nel senso della scuola pubblica è una scelta “neutra” che non rischia di orientare il minore verso determinate scelte educative o di orientamento culturale in generale (e ciò, invece, potrebbe

avvenire nella designazione di una scuola privata). E' comunque l'occasione per rimarcare come non si possa affatto dire che la scuola privata risponda "al preminente interesse del minore" poiché vorrebbe dire che le istituzioni di carattere privato sono migliori di quelle pubbliche.

Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 23 marzo 2016

CONTROVERSIA GENITORIALE – INTERVENTO DEL GIUDICE – AMMISSIBILITÀ – CONTROVERSIA SU AFFARI ESSENZIALI – NECESSITÀ – SUSSISTE – MICRO-CONFLITTUALITÀ – POTERE DI INTERVENTO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE (art. 709-ter c.p.c.)

L'accesso al modulo risolutivo di cui all'art. 709-ter c.p.c. non è consentito al cospetto di qualsivoglia scontro genitoriale ma limitatamente agli "affari essenziali" del minore ossia istruzione, educazione, salute, residenza abituale; quanto a dire, per risolvere problemi di macro-conflittualità non essendo ipotizzabile un intervento del giudice per problemi di micro-conflittualità. In altri termini, non è dato ricorso al giudice per dirimere controversie aventi ad oggetto (guardando ai casi decisi in modo analogo), a titolo di esempio, "il taglio dei capelli del minore", "la possibilità per un genitore di delegare un parente per prelevare il figlio da scuola", "l'acquisto di un tipo di vestito piuttosto che un altro" e, così, la specificazione di dati di estremo dettaglio in ordine ai tempi di frequentazione. La richiesta ex art. 709-ter c.p.c. che non abbia ad oggetto affari essenziali per il minore è inammissibile per difetto d'azione. L'inammissibilità dell'istanza non pregiudica il minore. Al cospetto di una conflittualità patologica che travolge finanche aspetti per i quali non è dato ricorso al giudice, il tribunale, attestata la inidoneità di padre e madre a svolgere il ruolo genitoriale, deve apporre limiti ex art. 333 c.c. alla loro responsabilità genitoriale, delegando il Comune di residenza per svolgere le funzioni di rappresentanza del fanciullo in loro vece; in caso di micro-conflittualità, ciascuno dei genitori, ben può rivolgersi in tal modo all'ente affidatario che può indirizzare i coniugi verso uno dei servizi loro messi a disposizione (mediazione familiare, sostegno psicologico, supporto terapeutico, etc.).

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 13 giugno 2016

AFFIDAMENTO CONDIVISO – DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO – LIMITAZIONI - ESCLUSIONE (337-ter c.c.)

In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la "cornice minima" dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze della famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (Corte App. Catania, Sez. Famiglia e Persona, decreto 16 ottobre 2013, Pres. Francola, est. Russo). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (CEDU: Neulinger c. Svizzera, 6.7.2010; CEDU: Sneersone e Kampanella c. Italia, 12.7.2011).

Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 14 luglio 2016

CONFLITTO GENITORIALE – SCELTA DELLA SCUOLA PER I FIGLI – CONTRASTO TRA SCUOLA PRIVATA E SCUOLA PUBBLICA – SCUOLA PUBBLICA – PREVALENZA – ECCEZIONI – CONTINUITÀ SCOLASTICA – INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE

In materia di conflitti genitoriali, là dove non esista, o non persista, un'intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia istituto scolastico privato e non emergano evidenti controindicazioni all'interesse del minore (in particolare riconducibili a sue insite difficoltà di apprendimento, a particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, a esigenze di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o l'estrazione nazionale dei genitori ecc.), la decisione dell'Ufficio giudiziario – in sé sostitutiva di quella della coppia genitoriale – non può che essere a favore dell'istruzione pubblica, secondo i canoni dall'ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio. Questa essendo la regola, è possibile, però, ricavare delle eccezioni. Un primo caso è quello in cui uno dei genitori non si opponga alla scuola privata in sé, ma eccepisca la propria incapacità patrimoniale, per coprirne le spese; in tal caso, la scuola privata può essere scelta ove il genitore proponente se ne accolli la spesa; in tale situazione, infatti, non è contestata l'an della scelta scolastica ma ne è contestato il costo. Caso pure costituente eccezione è quello in cui i bambini siano da tempo iscritti a una scuola privata: in questo caso, è preminente l'interesse del minore alla continuità formativa e di legami scolastici, è cioè preminente il superiore interesse del minore a non vedersi modificate le abitudini di vita sol perché i genitori non intendono più riconoscersi marito e moglie. In questo caso, pertanto, è il genitore che vuole interrompere la continuità scolastica a dover provare che le nuove mutate condizioni economiche non consentono più di sostenere la spesa; oppure è sempre questi a dover provare: da un lato, la mutata scelta educativa in merito alla scuola originariamente indicata, dall'altro, il fatto che il mutamento realizzi anche l'interesse dei figli.

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 18 gennaio 2017

GENITORI SEPARATI – DIRITTO DEL GENITORE AD INCLUDERE NELLE FREQUENTAZIONI CON I FIGLI IL NUOVO CONVIVENTE – SUSSISTE – CONDIZIONI – PREMINENTE INTERESSE DEL MINORE (Artt. 2 Cost., artt. 337-ter c.c., 709-ter c.p.c.)

Va rigettare la domanda del genitore volta ad ottenere che il Tribunale inibisca i contatti tra i figli comuni e il nuovo partner dell'altro genitore là dove la relazione tra esso genitore e nuovo compagno si sia consolidata e per il tempo trascorso debba ritenersi che i minori abbiano ormai presumibilmente metabolizzato la presenza – nel caso di specie - del nuovo compagno nella vita della madre.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 2 febbraio 2017

CONFLITTO GENITORIALE – ISCRIZIONE SCOLASTICA DEI FIGLI – FIGLI ISCRITTI IN PRECEDENZA IN UNA SCUOLA PRIVATA – PERSISTENZA DELLA ISCRIZIONE – INTERESSE DEL MINORE - SUSSISTE (art. 337-ter c.c.)

In materia di conflitti genitoriali, là dove non esista, o non persista, un'intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia istituto scolastico privato, la decisione dell'Ufficio giudiziario – in sé sostitutiva di quella della coppia genitoriale – non può che essere a favore dell'istruzione pubblica, secondo i canoni dall'ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio. Questa regola può subire eccezioni nelle ipotesi in cui, per le peculiarità del caso concreto, emergano evidenti controindicazioni all'interesse del minore e, quindi, la soluzione della scuola pubblica possa non essere quella più rispondente all'interesse del minore (ad es. difficoltà di apprendimento, particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei o fragilità personali del minore, esigenze di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o l'estrazione nazionale dei genitori ecc.)

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 9 – 11 marzo 2017

ALIENAZIONE GENITORIALE – STRUMENTO PROCESSUALE UTILIZZATO DAL GENITORE ALIENANTE – CONDANNA EX ART. 96 COMMA III C.C. - SUSSISTE (art. 337.-ter c.c.)

Il termine alienazione genitoriale – se non altro per la prevalente e più accreditata dottrina scientifica e per la migliore giurisprudenza – non integra una nozione di patologia clinicamente accertabile, bensì un insieme di comportamenti posti in essere dal genitore collocatario per emarginare e neutralizzare l'altra figura genitoriale; condotte che non abbisognano dell'elemento psicologico del dolo essendo sufficiente la colpa o la radice anche patologia delle condotte medesime. In caso di azione infondata posta in essere dal genitore che ha attuato comportamenti alienanti, si impone una pronuncia di condanna ex art. 96 comma II c.p.c., registrandosi un grave abuso dello strumento processuale.

SEPARAZIONE

Trib. Milano, sez. XI civ., ordinanza 28 gennaio 2016

ACCORDO CONCLUSO DAI GENITORI IN PATTO CONFLUITO NELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE – NATURA GIURIDICA – PATTO IN FAVORE DELLA FIGLIA - EFFETTI

La scrittura privata redatta contestualmente alla separazione consensuale omologata, in cui si trasfondono alcune condizioni della separazione, deve essere considerata autonoma rispetto alle successive modifiche delle condizioni di separazione. L'accordo contenuto nella scrittura privata stipulata dai coniugi, con cui uno dei genitori si obbliga a versare somme di denaro in favore del figlio, è qualificabile come contratto a favore di terzo, e il beneficiario può agire in giudizio per l'adempimento iure proprio.

Trib. Milano, sez. IX civ, sentenza 2 marzo 2016

SEPARAZIONE – RAPPORTO DEI CONIUGI CARATTERIZZATO DA RECIPROCHE AGGRESSIONI FISICHE – ADDEBITO RECIPROCO - SUSSISTE (art. 151 c.c.)

La separazione può essere addebitata ad entrambi i coniugi quanto risulti che ciascuno di essi abbia posto in essere comportamenti costituenti violazione dei doveri che direttamente scaturiscono dal matrimonio e che sono individuabili, con stretto rapporto di causa / effetto, quali ragioni della crisi che ha travolto la coppia. La possibile addebitabilità della separazione a entrambi i coniugi si ricava dall'art. 548 c.c. ultimo comma, che espressamente la menziona ed è comunque ammessa dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (v. Cass. Civ., sez. I, 20 aprile 2011 n. 9074). In particolare, il reciproco addebito può essere mosso al cospetto di un clima familiare caratterizzato da una situazione di reciproca intolleranza sfociata in vere e proprie aggressioni alla sfera personale dell'uno e dell'altro coniuge. Le gravi condotte lesive, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, sono insuscettibili di essere giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere.

Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 30 giugno 2016

RAPPORTI TRA CONIUGI – DIRITTI INALIENABILI DELLA PERSONA – VIOLAZIONE – ILLICEITÀ – SUSSISTE – VIOLENZA CONTRO LA DONNA – RAGIONI CULTURALI – SCRIMINANTE - ESCLUSIONE (art. 342-bis c.c.)

In materia di comportamenti illeciti consumati in ambito domestico, anche un solo schiaffo rivolto dal marito alla moglie costituisce un atto di violenza, non potendo l'Ordinamento consentire mai e in nessuna misura che la dignità della donna venga ad essere calpestata dall'arbitrio altrui, non essendo il matrimonio il luogo in cui i diritti inalienabili della persona possano essere sottomessi in ragione di logiche culturali o sociali; ciò va chiarito al fine di escludere che una determinata consuetudine o determinati costumi culturali possano condurre ad accettare delle pratiche violente al fine di rispettare l'altrui patrimonio culturale o sociale; infatti, la Costituzione italiana funge da "filtro" rispetto alle abitudini culturali che vogliono far ingresso nel Paese, nel senso di non tollerare e soprattutto ammettere quelle che violino i diritti fondamentali, come tutelati a livello costituzionale. L'integrazione culturale presuppone l'esaltazione dei diritti e non la loro rinuncia. Per tali ragioni, il fattore culturale non ha alcuna valenza scriminante.

TRIBUTI E TASSE

Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 28 gennaio 2016

ASSEGNO DI MANTENIMENTO – FISSAZIONE DELL'IMPORTO – REGIME FISCALE – ELEMENTO DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE - SUSSISTE (legge 917 del 1986)

Ai sensi dell'art. 10, lett c) d.P.R. 917 del 1986, gli assegni periodici corrisposti al coniuge sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF del soggetto che li corrisponde, nella misura risultante dal provvedimento giudiziale che li stabilisce; al contempo, tali assegni periodici costituiscono reddito in capo al coniuge che ne beneficia in quanto sono espressamente assimilati al reddito di lavoro dipendente (v. art. 50 d.P.R. cit.; sono esclusi solo gli assegni destinati al mantenimento dei figli: v. art. 3, comma II, lett. b, d.P.R. cit.). Costituisce eccezione solo l'assegno divorzile cd. *una tantum* poiché manca del carattere della periodicità e, piuttosto che reddituale, ha natura patrimoniale (v. Corte Cost. n. 383 del 2001). Filtrato con la lente del prelievo / beneficio fiscale, l'assegno "lordo" di mantenimento fissato dal giudice è, in realtà, nel "netto" inferiore sia per l'onerato (in conseguenza dei benefici risultanti dalla deduzione) che per il beneficiario (per effetto della tassazione). D'altro canto, il giudice non può fissare l'importo periodico "al netto" ostandovi l'esigenza che l'assegno sia sempre "certo" nell'ammontare (essendo peraltro versato in via anticipata) e "certo" non sarebbe, ove fissato in misura netta, per le non note e non conoscibili variabili legate alle dichiarazioni fiscali dei coniugi. Ne consegue che l'assegno periodico ex art. 156 c.c. va fissato in somma certa, tenendo conto in astratto del prelievo fiscale e del regime di deducibilità.